



COMUNE DI FISCAGLIA

PROVINCIA DI FERRARA

SETTORE AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N.515 del 05-08-2022

Oggetto:

ISTANZE PER "ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE" A NORMA DELL'ART. 65 DELLA L. N. 448/23.12.1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI MESE DI LUGLIO 2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione**

Visti:

- l'art. 65 e 66 della Legge n. 448 del 23.12.1998, come modificato dalla Legge n. 144 del 17.05.1999 che istituisce un assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e l'assegno di maternità;
- la Legge 17 maggio 1999, n. 144 (art. 50);
- l'art. 74 del D. Lgs. 26.03.2001, n. 151 (già art. 66, comma 4, della legge 23.12.1998 n. 448), che prevede misure a sostegno delle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno, prive di tutela previdenziale durante il periodo della maternità;
- il D.Lgs n. 109 del 31.03.1998, come modificato dal D. Lgs n. 130/2000 che ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art.80);
- il D.M. 21.12.2000 n. 452, come modificato dal D.M. 25 maggio 2001 n. 337, che disciplina l'assegnazione e l'erogazione dell'assegno di maternità a norma dell'art. 74 del

- D. Lgs. 151/2001, già art. 49 della legge 488/99 e art. 66 della legge 448/98;
- il D.M. n. 452 del 21.12.2000 come modificato dal D.M. n. 337 del 25.05.2011, che disciplina l'assegno e l'erogazione dell'assegno per i nuclei familiari numerosi a norma dell'art. 65 della Legge n. 448/1998 summenzionata;
 - l'art. 13 della Legge n. 97 del 06.08.2013 in applicazione di legge europea, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20.08.2013 che ha disposto l'estensione del diritto all'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dal Comune ex art. 65 Legge n. 448/1998 ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo;
 - il decreto legge n. 3/2007 con la quale la "carta di soggiorno" per gli stranieri di cui all'art. 9 del D.Lgs n. 286/1998 è stata sostituita dal "permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo";
 - il Decreto 18 gennaio 2002, n. 34 recante modifiche al Decreto del Ministero per la solidarietà sociale del 25 maggio 2001, n.337, in materia di assegni di maternità e per i nuclei con tre figli minori;

Viste le circolari INPS n. 4 e 5 del 15/01/2014 con le quali vengono forniti chiarimenti circa l'estensione del diritto agli assegni nucleo familiare concessi dal Comuni ai cittadini comunitari, extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo e ai familiari degli stessi;

Vista la Circolare Anci 20/01/2015 in materia di accesso dei cittadini stranieri alle prestazioni sociali;

Visti i chiarimenti forniti dall'ANAC e nello specifico la faq 13.9 la quale precisa che, ai sensi dell'art. 26 c. 3 del D.Lgs n. 33/2013, la pubblicazione sul sito istituzionale, condizione legale per l'efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a € 1.000,00, deve avvenire a cura dell'Ente effettivamente competente ad adottare il provvedimento concessorio finale, anche laddove altre amministrazioni abbiano concorso alle attività procedurali;

Preso atto che, alla luce di quanto sopra esplicitato, tale adempimento compete al Comune di Fiscaglia e lo stesso avrà cura di pubblicare i beneficiari degli interventi in oggetto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune ai sensi art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013;

Richiamato il D.P.C.M. n. 159 del 05.12.2013 che introduce, a far data dal 01 gennaio 2015, la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.);

Preso atto del comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 05.02.2022 che:

- pubblica l'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai pari a - 1,9% da applicarsi per l'anno 2022;
- comunica i nuovi importi dell'assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori e dell'assegno di maternità, nonché i limiti di reddito per l'accesso agli assegni stessi nell'anno 2022;
- Precisa che l'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, istitutivo dell'assegno per il nucleo familiare dei Comuni, è abrogato dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, a decorrere dal 1° marzo 2022. Conseguentemente, per l'anno

2022, l'assegno di cui al citato articolo 65 della legge n. 448/1998 è riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio.

Dato atto che per l'anno 2022:

- per l'assegno al nucleo il limite dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) è pari ad € **8.955,98**, l'assegno corrisposto per un massimo di € **147,90** mensili per 2 mensilità (gennaio/febbraio);

Considerato in base alle sopra richiamate disposizioni legislative, gli assegni di cui sopra sono concessi dal Comune nel cui territorio risiedono i chiedenti e liquidati dall'INPS attraverso proprie strutture;

Dato atto che:

- le domande per la concessione dell'assegno al nucleo familiare devono essere presentate al Comune di residenza dal richiedente entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto l'assegno;
- l'assegno mensile per il nucleo familiare viene concesso, sussistendone tutti i requisiti, per il numero di mesi corrispondenti alla presenza di tre figli minori nel nucleo familiare;

Vista la richiesta di **Assegno Nucleo Familiare con almeno tre figli minori** presentate da cittadino residenti nel Comune di Fiscaglia, di seguito meglio descritta:

NUMERO E DATA DI ACQUISIZIONE AL GENERALE	AL PROT.	BENEFICIO SPETTANTE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Prot. n. 17943 del 19/07/2022		€ 320,45	Mariella Rocchi

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 55 del 31/12/2019, avente ad oggetto la conferma fino al 31/12/2022, della Posizione Organizzativa alla Sig.ra Stefania Fortini – Responsabile del Settore Affari Generali;

Vista la determina del Responsabile del Servizio AA GG n. 580 del 27/10/2020 concernente la definizione dell'assetto organizzativo e gestionale del settore nonché la nomina dei responsabili di procedimento;

Riscontrato:

- di avere rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e della normativa specifica e la rispettiva tempistica;
- di avere verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;
- di essersi attenuto alle Misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche previste nel Piano di Prevenzione della Corruzione e dell'illegalità (Legge 6 novembre 2012 N. 190) per il triennio 2021-2023 approvato con Deliberazione G.M. n. 5 del 22.02.2022, esecutiva ai sensi di legge ed in vigore presso il Comune di Fiscaglia;

Accertato che le suddette istanze sono state presentate nei modi e nei tempi di legge;

Verificato il possesso dei requisiti previsti per legge da parte del beneficiario di cui all'Allegato A) alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Richiamato il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive integrazioni e modifiche, ed in particolare gli artt. 107 e 169;

Dato atto che la presente determinazione, non essendo rilevante dal punto di vista contabile, diviene esecutiva all'atto della firma da parte del Responsabile competente;

DETERMINA

- 1) **di concedere**, per le motivazioni di cui in premessa che devono considerarsi integralmente richiamate nella presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, l'assegno al nucleo familiare di cui all'art. 65 della Legge 448/98 per l'anno 2022 al nucleo familiare di cui all'allegato A) alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) **di dare atto** che il summenzionato allegato A) collegato al presente atto, non sarà pubblicato nell'Albo Pretorio on-line ma rimarranno conservati agli atti d'ufficio a disposizione presso i Servizi Operativi e non allegato alla presente per ragioni di tutela della privacy;
- 3) **di riconoscere** al nucleo familiare di cui trattasi l'importo dell'assegno come fissato nell'allegato A) determinato nella misura per i mesi dovuti a ciascun avente diritto;
- 4) **di procedere** al trasferimento dei dati all'Inps necessari al pagamento delle spettanze dovute, secondo le specifiche fornite dallo stesso Istituto;
- 5) **di dare comunicazione** del presente provvedimento al nucleo familiare interessato;
- 6) **di dare atto** che il su citato allegato A), ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, ai fini della pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio viene escluso e conservato agli atti d'ufficio;
- 7) **di dare atto** che gli adempimenti previsti dagli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013, come modificato dal D.Lgs n. 97/2016, verranno attuati con la pubblicazione sul sito internet dell'ente, in Amministrazione Trasparente, sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici", sottosezioni "Atti di concessione" e "Atti" della determina mensile di concessione dei contributi;
- 8) **di dare atto** che la presente determinazione, non essendo rilevante dal punto di vista contabile, diviene esecutiva all'atto della sua firma da parte del Responsabile competente.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FORTINI STEFANIA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.